

## Definizioni

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, di cui all'art. 19 delle condizioni particolari di polizza.

**Addetti:** soggetti assicurati fatta eccezione dei lavoratori interinali e distaccati.

**Caso assicurativo:** il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Polizza:** il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Particolari di Polizza con le eventuali Condizioni Aggiuntive.

**Tutela Legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - art 173.

**Società:** ARAG S.p.A. - Verona.

**Unico caso assicurativo:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

### Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 13 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 13 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute dal contraente/assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.**

3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11 comma 3.

### Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di:

multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;  
spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

### Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

### Art. 4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

### Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

1. Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e **si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno**, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.

### Art. 6 Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto

1. Le parti **possono disdire** il contratto con lettera raccomandata almeno **2 (due) mesi prima della sua scadenza.**

2. **Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata;** in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

### Art. 7 - Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

### Art. 8 - Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

2. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **30° (trentesimo) giorno successivo** a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

3. **Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.**

4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

### Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di

procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 11, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**
- In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

## Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Società** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto**:

**a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;**

**b) presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente.**

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliatario di cui all'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" comma 2.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

## Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a**:

- **informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire**
- **ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

## Art. 13 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.11.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società.**

6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

**Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

## Art. 14 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

## Art. 15 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

2. **In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

## Art. 16 - Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

1. Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;

b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;

c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

2. **Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.**

3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

## Art. 17 - Oneri fiscali

**Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.**

## Art. 18 - Rinvio

**I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.**

Mod. CONGEN 2009 - E24092009

## Art. 19 – Assicurati – “LINEA ARGENTO” e “LINEA ORO”

- **Per le Società di persone:** i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- **Per le Società di capitale:** il Legale rappresentante, i soci lavoratori di S.r.l., i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, e tutti gli altri collaboratori con contratto di lavoro a progetto della Società ad eccezione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori.
- **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.
- **Per i Liberi professionisti e per gli Studi Associati:** il Libero professionista, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri collaboratori del Contraente.

## Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente **per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza.** Vengono, inoltre, garantiti i casi assicurativi di cui agli Art. 21 - Prestazioni garantite – “LINEA ARGENTO” e Art. 22 – Prestazioni garantite - “LINEA ORO”, relativi all'immobile ove ha sede il Contraente **nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, purché espressamente indicati in polizza e corrisposto il relativo premio.**

## Art. 21 – Prestazioni garantite - “LINEA ARGENTO”

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione valgono per:

1. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

**Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio.**

**Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.**

Ad integrazione dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **l'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.**

La prestazione opera in deroga all'Art. 25 – Esclusioni – lett. b) ed f).

## Art. 22 – Prestazioni garantite - “LINEA ORO”

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione valgono per:

1. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.

2. Sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.**

3. Sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché **indicati in polizza e corrisposto il relativo premio.** La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

4. Sostenere controversie per inadempimenti contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi **commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00.**

5. Sostenere controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal contraente. Sono comprese le controversie contrattuali per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

6. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

7. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

**Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio.**

**Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.**


Ad integrazione dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **l'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.**

La prestazione opera in deroga all'Art. 25 – Esclusioni – lett. b) ed f).

8. Gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Art. 22 - Prestazioni garantite. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

## 9. ARAGTEL – Consulenza Telefonica

Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:



“ARAGTEL” è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

10. La Società garantisce il pagamento **per la citazione della Compagnia di Responsabilità Civile.**

La garanzia relativa alla citazione della Compagnia di Responsabilità Civile **non è operante:**

- **se il mancato intervento della medesima è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso;**
- **se deriva dalla mancata denuncia tempestiva del sinistro;**
- **se la polizza RC non è operante per la fattispecie in esame.**

Le prestazioni di cui ai punti 2., 3. e 4. del presente articolo valgono per i casi assicurativi che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

Quanto sopra a parziale deroga dell'Art. 15 - Estensione territoriale - punto 2, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.**

## Art. 23 - Variazione numero addetti - "LINEA ARGENTO" e "LINEA ORO"

1. Il premio minimo annuo lordo della presente polizza è calcolato nel suo complessivo ammontare sulla base del numero degli addetti risultanti all'atto della stipulazione del contratto e/o nelle successive appendici di regolazione premio.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare preventivamente le variazioni degli addetti.

2. Il premio, convenuto in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo indicato nel frontespizio di polizza e/o nelle successive appendici di regolazione, ed è regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo.

A tale scopo, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società il numero consuntivo degli addetti alla data di scadenza del periodo assicurativo stesso.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento del dato consuntivo, la Società provvederà all'emissione dell'appendice di regolazione del premio.

La Società provvederà:

a) alla regolazione del premio dell'annualità trascorsa con addebito del 50% della differenza tra il numero iniziale e quello a consuntivo;

b) all'aggiornamento del premio dell'annualità in corso con addebito della differenza tra quanto pagato in sede di quietanza e quanto effettivamente dovuto in base al dato consuntivo comunicato.

4. Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale "Appendice di regolazione".

5. Se il Contraente non comunica per iscritto gli elementi di cui al punto 2, nei termini di tempo nel medesimo indicati, l'operatività della polizza, con riferimento alle spese di cui all'articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sarà ridotta in modo direttamente proporzionale all'entità del rischio non comunicato.

## Art. 24 - Fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza.

1. Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.

2. Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

## Art. 25 - Esclusioni - "LINEA ARGENTO" e "LINEA ORO"

**Le garanzie non sono valide:**

a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

b) in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari e dalle Condizioni Aggiuntive di polizza;

c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;

e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari e dalle Condizioni Aggiuntive di polizza;

g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;

i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;

j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della Sua attività;

k) per contratti di compravendita di immobili;

l) limitatamente al punto 3 e 5 dell'Art. 22 - per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;

m) per controversie relative all'affitto d'azienda;

n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;

o) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;

p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica.

## Art. 26 - "Pacchetto Sicurezza"

**Condizione aggiuntiva valida solo se espressamente indicata nel frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrappremio.**

Le garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate al Contraente per:

a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;

b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);

c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari:

**1) D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e succ. modifiche ed integrazioni**

Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di *Committente* dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 25 "Esclusioni" lett. b) per la materia amministrativa.

### 2) D.Lgs 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e successive modifiche ed integrazioni

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 25 "Esclusioni" lett. b) per la materia amministrativa.

### 3) D.Lgs. 152/06 Codice dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 25 "Esclusioni" lett. b) per la materia amministrativa e in deroga all'art. 25 "Esclusioni" lett. g).

### 4) D.Lgs n.196/03 Tutela della Privacy e successive modifiche ed integrazioni

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

#### Assicurati:

- il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 196/03,
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento **dipendenti del Contraente designati per iscritto** ai sensi degli art. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03.

#### Garanzie:

Le garanzie vengono prestate a condizione che **siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante** ai sensi dell'art. 37 e ss. del D.Lgs. 196/03 e valgono per:

- DIFESA PENALE sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D. Lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.** La presente garanzia opera in deroga all'art. 25 lett. f);
- DIFESA AMMINISTRATIVA sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- DIFESA CIVILE sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 25 "Esclusioni" lett. b) per la materia amministrativa.

### 5) D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni

Le garanzie previste dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate, in deroga all'art. 19 "Assicurati" e all'art. 25 "Esclusioni" lettera b), per le spese sostenute:

- **dall'Azienda Contraente** per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;
- **dai soggetti di cui all' art. 5** del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. **Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all' art. 21 punto 2 o art. 22 punto 7 delle Condizioni Particolari di Polizza.**

#### Art. 27 - Insorgenza del caso assicurativo - "Pacchetto Sicurezza"

A parziale deroga dell'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalle condizioni aggiuntive di cui al "Pacchetto Sicurezza", per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- il momento in cui l'Assicurato **abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge** - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che **siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto **ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

#### Condizioni aggiuntive

**Valide solo se espressamente indicate nel frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrappremio.**

#### A. VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI.

**Condizioni aggiuntive prevista per la sola "LINEA ORO"**

#### A.1 Vertenze contrattuali con i Clienti, compreso recupero crediti.

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere **vertenze contrattuali con i clienti** compreso il recupero crediti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi **effettuate dal Contraente.**

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.).** ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo **purché sussistano oggettive possibilità di recupero.**

La presente condizione viene prestata con il limite di **due denunce** per ciascun anno assicurativo e **per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

La prestazione opera in deroga all'Art. 25 - Esclusioni - lett. j).

#### A.2 Vertenze contrattuali con i Clienti, compreso recupero credito.

**La garanzia di cui alla condizione aggiuntiva A.1** viene prestata con il limite di **quattro denunce** per ciascun anno assicurativo.

#### A.3 Recupero crediti in Unione Europea.

**Condizione prevista solo se richiamata la condizione aggiuntiva A.1 o A.2**

Le condizioni aggiuntive A.1 e A.2 vengono prestate per il recupero crediti che non siano in contestazione da eseguirsi in **Unione Europea ed in Svizzera.**

#### A.4 Vertenze contrattuali con i Clienti escluso recupero crediti.

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere **vertenze contrattuali con i clienti** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

La presente condizione viene prestata con il limite di **due denunce** per ciascun anno assicurativo e **per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

La prestazione opera in deroga all'Art. 25 - Esclusioni - lett. j).

#### A.5 Vertenze contrattuali con i Clienti escluso il recupero crediti.

Le garanzie di cui al precedente punto A.4 vengono prestate con il limite di **quattro denunce** per ciascun anno assicurativo.

#### A.6 Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti : 10 casi stragiudiziali.

La garanzia è prestata al Contraente per sostenere **fino a n° 10 vertenze contrattuali** con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.).** ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà **esclusivamente in via stragiudiziale** ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo direttamente o

tramite professionisti **da essa direttamente scelti**. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, **l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia**.

La presente garanzia opera per le vertenze **che debbano essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera**.

La prestazione opera in deroga all'art. 25 Esclusioni lett. j).

## **B. SPESE DI RESISTENZA.**

**Condizione aggiuntiva prevista per la "LINEA ARGENTO" e per la "LINEA ORO"**

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati **per fatti illeciti di questi ultimi**.

La prestazione opera:

- **dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;**
- in primo rischio qualora, **dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile**, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa;
- in primo rischio qualora la polizza di RC non esista.

## **C. RETROATTIVITÀ.**

**Condizione aggiuntiva prevista per la "LINEA ARGENTO" e per la "LINEA ORO"**

In deroga all'Art. 10 comma 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia opera retroattivamente per imputazioni **penali colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto del contratto**, sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità **sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza**.

**Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione e/o derubricazione.**

## **D. OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE.**

**Condizione aggiuntiva acquistabile in caso di sottoscrizione del Pacchetto Sicurezza – art. 26 delle Condizioni Particolari di Polizza.**

La presente garanzia vale nei confronti del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in polizza.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, **sia pari o superiore a € 1.000,00**.

**Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.**

**Per l'insorgenza del caso assicurativo si intende quanto previsto dall'art. 27 delle Condizioni Particolari.**

La presente garanzia vale a parziale deroga dell'art. 25 Esclusioni lett. b).

## **E. RIFORMA FISCALE E TRIBUTARIA D.LGS 472/97.**

**Condizione aggiuntiva acquistabile in caso di sottoscrizione del Pacchetto Sicurezza – art. 26 delle Condizioni Particolari di Polizza.**

La garanzia vale **esclusivamente** per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 472/97 ed eventuali successive modifiche. La garanzia si intende prestata **al Contraente** che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta.

Le spese relative al ricorso saranno rimborsate **solo in caso di colpa lieve degli assicurati**.

**Per l'insorgenza del caso assicurativo si intende quanto previsto dall'art. 27 delle Condizioni Particolari.**

Tale garanzia opera in deroga al art. 25 "Esclusioni" lettera b).

## **F. VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI.**

**Condizione aggiuntiva prevista per la sola "LINEA ORO"**

La garanzia vale per vertenze contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti con **un esborso massimo di € 5.000,00 per**

vertenza, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie.

**La presente prestazione opera in deroga all'art. 25 – Esclusioni – lettera o).**

E02/2010 APVers6

## **INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.LGS. N. 196/03**

Arag Assicurazioni S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, utilizza i dati personali raccolti nel quadro delle proprie finalità assicurative, amministrative e contabili anche comunicandoli a terzi.

Informazioni dettagliate sul trattamento, il diritto di accesso e gli altri Suoi diritti, sono disponibili all'indirizzo [www.arag.it](http://www.arag.it) oppure rivolgendosi a: Arag Assicurazioni S.p.A. – **Servizio Privacy, Viale delle Nazioni n. 9, 37135 Verona; fax: 045.8290499; e-mail: [servizio.privacy@arag.it](mailto:servizio.privacy@arag.it)**.

## **NOTA INFORMATIVA**

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n° 209/05 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n° 303 del 2 giugno 1997 e Regolamento Isvap n° 24 del 19 maggio 2008.

## **Informazioni relative all'Impresa**

Il contratto è concluso con la sede legale della Società ARAG Assicurazioni S.p.A. sita in Italia in Viale delle Nazioni n°9 - Verona.

La Società ARAG Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26.04.1965 (Gazzetta Ufficiale del 13.05.1965 n°119).

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. iscritta all'Albo Imprese Isvap (n° iscrizione 1.00032) è capogruppo del Gruppo ARAG Assicurazioni, iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi (n° iscrizione 011).

La Società ARAG Assicurazioni S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ARAG ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS AG, comunicazione ai sensi dell'Art.2497 bis l° comma C.C. ARAG.

## **Informazioni generali sul contratto**

### **Legge applicabile**

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. n° 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

## **Reclami - gestione ai sensi del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008**

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società **ARAG Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale delle Nazioni 9 - Verona, fax 045-8290499, e mail [servizio.reclami@arag.it](mailto:servizio.reclami@arag.it)**.

Qualora l'Esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma ([www.isvap.it](http://www.isvap.it))**, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta tra le parti sia diversa da quella italiana, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'ISVAP si impegnerà a



facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente stesso.

### **Prescrizione**

Come previsto dall'Art.2952 al 1° e 2° comma del Co dice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (un) anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

### **Qualità del nostro Servizio**

Oltre agli indirizzi di cui sopra, al fine di mantenere elevata la qualità del nostro servizio, abbiamo attivato anche la casella **servizioqualita@arag.it** che potrete utilizzare per fornirci i Vostri eventuali suggerimenti. Potete contattarci, inoltre, indirizzando i vostri spunti ad **ARAG Assicurazioni S.p.A., Servizio Qualità – Direzione Commerciale, Viale delle Nazioni 9 - Verona, telefax 045-8290499.**

**Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto (ed i documenti ad esso collegati) prima di sottoscriverlo.**

AR0021